

Codice A1816B

D.D. 19 marzo 2020, n. 745

LR n° 45/1989. Autorizzazione per la modificazione/trasformazione del suolo causata dalla realizzazione di una pista forestale, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Revello, località San Leonardo. Richiedente: Comune di Revello.



ATTO N. DD-A18 745

DEL 19/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: LR n° 45/1989. Autorizzazione per la modificazione/trasformazione del suolo causata dalla realizzazione di una pista forestale, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Revello, località San Leonardo. Richiedente: Comune di Revello.

In data 03/03/2020, prot. n° 10574, è stata presentata istanza dal Comune di Revello tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR n° 45/1989 sull'intervento di realizzazione di una pista forestale, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata/trasformata di 9.257,54 m², tutti in vincolo idrogeologico, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 5.975,14 m³, in comune di Revello, località San Leonardo.

Relativamente a tale istanza, la superficie boscata dichiarata, interferita dalla pista in oggetto, risulta essere di 9.257,54 m², tutti in vincolo idrogeologico.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Relazione tecnico descrittiva;
- Corografia generale;
- Progetto definitivo con tavole grafiche;
- Relazione geologico tecnica;
- Relazione forestale.

In sintesi l'intervento ammissibile consiste nella realizzazione di movimenti terra volti alla realizzazione di una pista di accesso ai boschi della località San Leonardo, su di una superficie in vincolo idrogeologico di 9.257,54 m², interamente boscata, e per un volume di movimento terra

totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 5.975,14 m³.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, l'intervento risulta esente dal versamento della cauzione in quanto l'autorizzazione è richiesta da ente pubblico e inoltre è conseguente alla realizzazione di interventi di valorizzazione agro-silvo-pastorale.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per il comune titolare dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto sono da considerarsi interventi di valorizzazione agro-silvo-pastorale, di prevenzione degli incendi e di difesa del suolo.

Per quanto attiene agli obblighi di compensazione ex art 19 della L.r. 4/2009, essendo stata realizzata la pista nell'anno 1969, cioè anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale normativa paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), non si ritiene applicabile l'articolo di legge sopra citato e la relativa normativa applicativa (DGR 23-4637 del 2017).

L'istruttoria è svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, ed è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D.L. 30/12/1923, n° 3267
- L.R. n° 45/1989
- C.P.G.R. del 31/08/2018, n° 3/AMB
- art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.
- D.Lgs n° 34/2018
- art. 19 della LR n° 4/2009

determina

di autorizzare, ai sensi della LR n.° 45/1989, il Comune di Revello (nella persona del **Sig.** Mattio Daniele, Sindaco), per la realizzazione dell'intervento descritto in premessa in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa ca. 9.257,54 m² (interamente boscati) e di volume pari a 5.975,14 m³, in comune di Revello, località San Leonardo, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Revello al foglio n. 46, parte dei mappali 1, 4, 5, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 184, 186, al foglio 47, parte dei mappali 2, 6, 7, 11, 58, 59, 63, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle

- relazioni e nelle tavole di progetto ed integrative presentate;
2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della L.R. n° 4/2009 s.m.i. (DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.). Il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;
 3. durante i lavori di taglio e di movimenti terra non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi e nemmeno scaricati verso valle;
 4. in **corso** d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
 5. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare dissesti sul versante e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque. Particolare attenzione dovrà essere posta alla parte alta del tracciato, a monte della Chiesa di San Leonardo, dove sono presenti alcuni ristagni d'acqua che necessitano di essere drenati;
 6. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimoli, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei di rii o colatori;
 7. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in **corso** d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza;
 8. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto;
 9. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
 10. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n° 45/1989 s.m.i.;
 11. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – **Corso** Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Barge, dovrà pervenire a conclusione dell'intervento una "Relazione di fine lavori" nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione delle opere, con allegata documentazione fotografica, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
 12. di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti entro 24 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, l'intervento risulta esente dal versamento della cauzione in quanto l'autorizzazione è richiesta da ente pubblico e inoltre è conseguente alla realizzazione di interventi di valorizzazione agro-silvo-pastorale.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per il comune titolare dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto sono da considerarsi interventi di valorizzazione agro-silvo-pastorale, di prevenzione degli incendi e di difesa del suolo.

Viste le indicazioni riportate in premessa, non trova applicazione la normativa sulla compensazione boschiva di cui all'art. 19 della L.r. 4/2009 e s.m.i., e relativi provvedimenti applicativi (DGR 23-4637 del 2017).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione delle opere e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe